



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Ordinario
Venezia

N. 2145 /2018 prot.

Al Signor Questore
Al Signor Comandante Provinciale Carabinieri
Al Signor Comandante Provinciale Guardia di Finanza
Al Signor Comandante Polizia stradale
Ai Sig. Comandanti della Polizia Locale

Loro Sedi

E p.c. Ai Sig. Procuratori Aggiunti
Ai Sig. Sostituti Procuratori
Alla Sig.ra Dirigente amministrativa
(anche per comunicazione al personale)

Sede

OGGETTO: Rilascio di copia di atti relativi a incidenti stradali.

Con riferimento a quanto in oggetto e al fine di snellire l'iter procedurale che presiede al rilascio di informazioni e/o di copia degli atti ai sensi degli artt. 116 c.p.p. e 21 co. VI del regolamento di esecuzione del codice della strada, le Forze di Polizia vorranno attenersi alle seguenti disposizioni riguardanti le condizioni stabilite per ottenere le informazioni, ai sensi dei commi 5° e 6° del citato articolo 21:

E' sempre richiesto il nulla osta dell'Autorità giudiziaria competente:

- 1) In caso di incidente mortale (ai sensi dell'art.21 co. V del reg. di esecuzione del codice della strada).
- 2) In caso di incidente stradale del quale siano derivate lesioni alle persone che hanno determinato una prognosi riservata e fino allo scioglimento della prognosi in senso favorevole.

- 3) Nei casi di incidenti stradali con feriti (qualunque sia la prognosi) o senza feriti in cui sia stato contestato anche un reato previsto dal codice della strada (come, ad esempio, quello di cui all'art. 186 c.d.s. o di cui all'art. 189 c.d.s.).

Le richieste saranno indirizzate alla Polizia giudiziaria che ha eseguito gli accertamenti che inoltrerà alla Procura della Repubblica con le proprie eventuali osservazioni.

In tutti gli altri casi (incidenti stradali con feriti non in prognosi riservata - a prescindere dalla gravità o levità delle lesioni colpose - e senza contestazione di un reato previsto dal codice della strada) gli Uffici e i Comandi in indirizzo sono autorizzate in via preventiva, e quindi senza specifico nulla -osta della Procura della Repubblica, al rilascio, ad istanza di parte (soggetti coinvolti e/o loro delegati, difensori, esponenti delle compagnie di assicurazioni o loro delegati) di copia degli atti di polizia giudiziaria che descrivono le modalità dell'incidente (relazione sulla dinamica, rilievi a schizzi planimetrici, documentazione foto grafica e videoregistrata) e delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti e dei terzi, esclusi gli atti di contestazione di violazione di norme del codice della strada. Tale rilascio di copie a richiesta avverrà, dunque, indipendentemente dal decorso di termini del fatto o dalla presentazione della querela. Le Forze di Polizia signaleranno tempestivamente alla Procura della Repubblica i soli casi in cui, data la complessità e/o gravità della concreta fattispecie , si dovesse ritenere necessario un previo nulla osta del magistrato titolare del procedimento e, solo in tali casi, si asterranno dal rilascio delle richieste copie.

Queste disposizioni sostituiscono e abrogano le precedenti note di questo Ufficio.

Ringrazio per la collaborazione istituzionale e porgo cordiali saluti.

Venezia, 31.05.2018

Il Procuratore della Repubblica
Bruno Chershi

